

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

DEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 447/95 – DPCM 14/11/1997 – LR n. 89/98 – DCR 77/00)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Marzo 2007

Approvato con delibera C.C. n.

del

Indice

TITOLO I^-DISPOSIZIONI GENERALI

PAG. 4

Art.1 Campo di applicazione	pag. 4
Art.2 - Classificazione acustica e limiti di rumore	pag. 4
Art.3 -Adeguamento al P.C.C.A.	pag. 7

TITOLO II^-ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

PAG. 8

Art.4 -Definizione	pag. 8
Art.5 - Piani aziendali di risanamento acustico	pag. 8
Art.6--Valutazione previsionale di impatto acustico	pag. 9

TITOLO III^-ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

PAG.12

Art.8 -Definizioni	pag.12
Art.9- Deroghe semplificate	pag.13
9.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag.13
9.2 -Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.	pag.14
9.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.	pag.16
Art.10 -Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento (deroghe ordinarie)	pag.17
Art.11 - Grandi opere	pag.17

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art.12 - Allarmi acustici	pag.19
Art.13 - Attrezzature da giardino	pag.19
Art.14 -Cannoncini per uso agricolo	pag.19
Art.15 -Pubblicità fonica	pag.19
Art.16 -Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine	pag.20
Art.17 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	pag.20
Art.18 - Condizionatori d'aria	pag.20

Art.19 –Autorizzazione al lavoro notturno	pag.20
Art.20 -Altre attività rumorose	pag.20

TITOLO IV--DISPOSIZIONI GENERALI

PAG.21

Art.21 -Attività di controllo	pag.21
Art.22 – Sanzioni	pag.21
Art.23 – Provvedimenti per la tutela inquinamento acustico	pag.23

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

PAG.25

TITOLO I^-DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 -Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale
2. Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all'articolo 2 legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" nonché dei successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Regione Toscana.

Art.2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. Valore limite di emissione [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. Valore limite assoluto di immissione [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. Valore limite differenziale di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Valore limite di qualità [Leq in dB(A)] : valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. Valore di attenzione [Leq in dB(A)] : valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	65	50
III	aree di tipo misto	70	55
IV	aree di intensa attività umana	75	60
V	aree prevalentemente industriali	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	80	75

Art.3 -Adeguamento al P.C.C.A.

1. Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. 2.5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titoli II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4., nonché dall'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Il termine (periodo transitorio) di cui al precedente comma 3 **non si applica** nel caso in cui i limiti acustici introdotti dal nuovo P.C.C.A. **siano uguali oppure meno restrittivi** di quelli già previsti dalla previgente Zonizzazione acustica, approvata ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13.03.1995.
5. I valori indicati nelle precedenti tabelle sono i limiti attualmente vigenti ma potranno essere modificati dalla normativa successiva e, pertanto, saranno automaticamente aggiornati alle modifiche di legge.

TITOLO II^ ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art.4 -Definizione

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a **60 giorni per anno**, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.
2. Sono comunque considerate attività rumorose a carattere permanente e pertanto devono presentare la documentazione **DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**, le seguenti attività:
 - a) attività di pubblico intrattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri,
 - b) circoli privati e attività similari);
 - c) pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
 - d) impianti sportivi e ricreativi, palestre;
 - e) attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
 - f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - g) autofficine, autocarrozzerie, autorimesse, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - h) attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
 - i) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
 - j) cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) ed impianti tecnologici.

Art.5 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente (con l'esclusione dei casi di cui all'art. 3, comma 4) che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998 e s.m.i., apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) .
3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e della A.S.L. competente.

4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, (con l'esclusione dei casi di cui all'art. 3, comma 4) ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 22

Art.6 -Valutazione previsionale di impatto acustico

1. **Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
- esercizio di attività produttive

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto equivalente.

I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.

I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.

2. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti. **Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di presentazione della valutazione di impatto acustico i titolari di attività commerciali che svolgono esclusivamente attività di vendita senza l'impiego di macchinari rumorosi; a tal fine i provvedimenti autorizzativi di cui al presente articolo dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**
3. La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui all D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). La documentazione di impatto acustico dovrà essere depositata presso il Comune corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il titolare dell'attività attesta la presa visione dei contenuti e delle prescrizioni indicate dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico. L'amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.T..
4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, **ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.a) della legge 447/95**, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** dell'Ufficio Ambiente (art. 8 comma 6 L. 447/95).
5. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

6. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive.
7. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa. Commento:
8. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art.7 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13.07.1999, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95; qualora tali insediamenti siano soggetti a piano urbanistico attuativo, la valutazione preliminare di clima acustico dovrà essere effettuata in tale sede.

TITOLO III^ - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art.8 -Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, **che può determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limiti di cui all'art.2**, quali:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative
2. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano durata complessiva superiore a 60 giorni annui.
3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali.
4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
5. Sono previste due tipologie di deroga:
 - **deroga semplificata**: qualora l'attività **rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio, Ufficio Ambiente);
 - **deroga ordinaria**: qualora l'attività **non rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio, Ufficio Ambiente) previa acquisizione del parere di competenza della A.S.L.).
6. Presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Gavorrano è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

7. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 e i provvedimenti di cui all'art. 23.
8. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art.9- Dergoghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 9.1, 9.2, 9.3, necessita di richiesta di autorizzazione in deroga semplificata o di comunicazione da inviare al Responsabile del Settore Ambiente con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

9.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 3, e corredata della documentazione ivi indicata.

Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici si svolga in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.

Durata dei lavori: Massimo **20 giorni lavorativi**.

Giorni: Tutti i giorni **feriali**, escluso il sabato, salvo casi specifici

Orari: L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, diversi dai cantieri stradali che possono determinare il superamento dei livelli acustici per la classe di riferimento è consentito nei giorni feriali **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13 alle ore 17 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 13.**

Limiti acustici assoluti: Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.

Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 5 giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore ambiente, da presentare almeno *7 giorni* prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 2, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

4. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Ambiente del Comune di Gavorrano.

9.2 -Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, ad esclusione di quelle di cui al successivo art.10 sono individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio, redatta ai sensi della Dcr 77 del 22 febbraio 2000.
2. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una documentazione almeno 10 giorni prima dell'inizio

dell'attività, contenente una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento per l'area interessata e un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono stabiliti i seguenti limiti:
 - a) esternamente all'area coincide con il limite di zona misurato in prossimità dei ricettori sensibili presenti, senza applicazione dei limiti differenziali;
 - b) internamente all'area limite max 80 DB(A). Il limite di emissione in facciata agli edifici più vicini 70 db. senza applicazione del criterio differenziale come stabilito art.4 D.P.C.M.14/11/97.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 5, e corredata della documentazione ivi indicata.

Durata: Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici è pari a **60**. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per la stessa area, anche a causa di eventi distinti.

Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti acustici assoluti: All'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A, intesi come $L_{eq}(A)$ e valutati sul periodo di riferimento.

Limiti acustici differenziali: E' concessa deroga ai valori limite differenziali.

1. Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 7 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Ambiente, da presentare almeno *7 giorni* prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 4, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

9.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

1. Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art.9.2 potranno essere esercitate dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con i limiti di seguito indicati:

70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00;

a) 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

2. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno; qualora l'attività temporanea si protragga per un periodo superiore a 3 giorni occorre che sia presentata:

- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art.16 della legge regionale 89/1998;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 7, e corredata della documentazione ivi indicata.

Durata: Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è pari a **30**. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per l'area, anche a causa di eventi distinti e/o di attività concorrenti. Per eventi distinti si intendono eventi che si svolgono in periodi diversi; per attività concorrenti si intendono quelle attività che determinano sovrapposizione degli effetti acustici. Con successivo e separato atto saranno stabilite le procedure per la presentazione e la valutazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga relative ad eventi distinti e ad attività concorrenti.

Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti acustici assoluti: Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in **Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.

Limiti acustici differenziali: E' concessa la deroga ai valori limite differenziali.

2. Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 3 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Ambiente, da presentare almeno *7 giorni* prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 6, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

Art.10 -Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento (deroghe ordinarie)

1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. 9 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Dirigente del Settore Ambiente specifica domanda di autorizzazione in deroga ("deroga ordinaria"), ai sensi dell'art. 3.3 della DCRT 77/00, almeno *30 giorni* prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 8. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
2. Il Dirigente del Settore Ambiente, valutate le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle condizioni previste dal presente regolamento
3. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.
4. **Nel caso in cui le manifestazioni si svolgano periodicamente senza variazioni delle condizioni acustiche e degli accorgimenti adottati, alla richiesta di successive autorizzazioni può essere allegata la documentazione presentata all'atto della prima richiesta**

Art.11 - Grandi opere

1. I cantieri relativi ad interventi infrastrutturali che si caratterizzano di interesse pubblico e che comunque, per la intrinseca complessità e/o durata, richiedano un'articolazione particolare dell'autorizzazione in

deroga ai limiti di rumorosità, vengono definiti, ai fini del presente regolamento, quali "grandi opere" con specifico atto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'iter istruttorio finalizzato all'approvazione del progetto dell'opera stessa.

2. Nei bandi di gara per l'appalto delle "grandi opere" dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
3. La domanda di autorizzazione in deroga relativa ai cantieri per la realizzazione delle suddette "grandi opere" deve essere formulata seguendo le procedure di cui al presente articolo.
4. Le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Dirigente del Settore Ambiente, previo parere dell'A.S.L., per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:
 - a) una **autorizzazione generale**, che ha valore per tutta la durata dei lavori e per l'opera nel suo insieme, per ottenere la quale il *soggetto appaltante* deve presentare una domanda contenente:
 - una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente i valori limite previsti presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
 - uno schema di procedura di accettazione, da sottoporre alla direzione di cantiere, dei macchinari che opereranno nei cantieri stessi, che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
 - il nominativo del responsabile di tale decisione;
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso ai cantieri.
 - b) una **autorizzazione di dettaglio** per ogni fase della lavorazione (lotto, attivazione di microcantieri, ecc.), per ottenere la quale *la ditta esecutrice dei lavori* deve presentare, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale, quanto segue:
 - una planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
 - una relazione tecnico-descrittiva dell'attività, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle relative modalità di realizzazione;
- l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92).

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art.12 - Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l’emissione sonora ad un massimo di 20 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

Art.13 - Attrezzature da giardino

L’uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito *nei giorni feriali dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.*

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l’inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art.14 - Cannoncini per uso agricolo e macchine agricole

L’impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una *distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato*, con cadenza di sparo non inferiore a *8 minuti*. L’uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

L’impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica

È consentito, soprattutto per le attività più rumorose, dopo le ore 8.

Art.15 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all’interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00*. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art.16- Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine

Possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una *distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato*.

Art.17 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

E' opportuno effettuare la turnazione dell'orario di inizio delle operazioni in modo tale che alla mattina presto non vengano disturbati sempre gli stessi cittadini.

Art.18 - Condizionatori d'aria

1. Ai fini dell'installazione di condizionatori d'aria che siano a servizio di attività produttive, commerciali ed artigianali, comunque diverse da quelle a esclusivo uso privato, dovrà essere richiesta l'autorizzazione comunale. **Non e' richiesta l'acquisizione del parere ASL.**

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della domanda redatta.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata ai soli fini della prevenzione del disturbo eventualmente connesso con l'emissione acustica di tali impianti, restando pertanto salve le altre autorizzazioni di natura edilizia. **All'atto della richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione dell'installatore che sono stati adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare i disturbi ai recettori più vicini, con la loro precisa indicazione.**

Art.19 - Autorizzazione al lavoro notturno

3. Fatte salve le altre disposizioni normative che regolano il lavoro notturno, è fatto obbligo a chiunque intende svolgere attività lavorativa nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 e che possa costituire anche potenzialmente sorgente di emissioni rumorose, richiedere apposito nulla osta comunale che sarà rilasciato previa presentazione della valutazione di impatto acustico redatta secondo le disposizioni di cui alla Dgr n. 788 del 13/07/1999.

Art.20 - Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- Dalle ore 7.00 alle ore 21.00 – dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

TITOLO IV[^]-CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 - Attività di controllo.

1. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere all'Ufficio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 23.
- 5. Per quanto riguarda i controlli ARPATt, a seguito accordi con il suddetto ente, saranno concordati tenendo conto che ARPAT interverrà solo nei casi in cui sia coinvolta un'attività produttiva, artigianale o commerciale e non in caso di controversia fra privati cittadini. il costo dei rilievi fonometrici eseguiti da arpat in base ad esposti di cittadini nei confronti di un'azienda saranno a carico dell'azienda qualora i valori misurati superino i limiti imposti dalla normativa vigente, mentre sarà a carico del soggetto che ha presentato la segnalazione qualora i valori misurati risultino entro i limiti di legge.**
- 6. Per quanto riguarda l'azienda ASL n.9 non è competente in materia di segnalazione di disturbi tra soggetti privati.**

Art.22 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla vigente normativa e dal P.C.C.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 5.164.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione di tale Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dal Comune, ivi compreso il presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329.
4. Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione o autorizzazione comunale in deroga prevista dal presente Regolamento, svolga attività temporanee di cui al Titolo III superando i limiti acustici stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio in deroga e/o alle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'amministrazione Comunale nell'atto di autorizzazione in deroga.
5. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329 le imprese di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento, che abbiano omissso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo piano di risanamento.
6. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329.
7. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai precedenti commi 5 e 6, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
8. Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs.267/00, con le seguenti modalità:

Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art. 13	Min. 25 Max. 75 Euro
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dall'art. 14	min. 25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00-22.00); min. 50 max. 150 Euro se in periodo notturno (22.00-6.00)
Impiego di cannoncini per uso agricolo in violazione delle limitazioni relative a distanze e/o cadenza di sparo e/o orari previsti dall'articolo 15	Min. 25 Max. 75 Euro
Pubblicità fonica in violazione degli orari e divieti previsti dall'art. 16	Min. 25 Max. 75 Euro

Uso di dispositivi ad onda d'urto antigrandine in violazione degli orari e divieti previsti dall'art. 17	Min. 25 Max. 75 Euro
Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 21 fuori degli orari consentiti	Min. 25 Max. 75 Euro

9. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art.23 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 21 l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a) sono di competenza dell'Ufficio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere dell'Ufficio Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.
5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 21 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti

dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

6. **Il titolare di autorizzazione per attività rumorose e' responsabile della vigilanza esterna ai pubblici esercizi. ha l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.**
7. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attività di carattere permanente - assenza di apparecchiature rumorose)
- Allegato 2 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata non superiore a 5 gg lavorativi)
- Allegato 3 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea – deroga semplificata (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)
- Allegato 4 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 7 giorni)
- Allegato 5 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea – deroga semplificata (manifestazioni o spettacoli nelle aree previste dal P.C.C.A. di durata compresa tra 7 e 60 giorni)
- Allegato 6 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni)
- Allegato 6 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni)
- Allegato 7 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea – deroga semplificata (manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 3 e 30 giorni)
- Allegato 8 Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento per attività rumorosa temporanea – deroga ordinaria (attività temporanee che non rispettano le condizioni degli artt.9.1, 9.2, 9.3 del regolamento)

Allegato 1

(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 6 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AL SUAP del COMUNE DI GAORRANO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

della impresa _____

(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via / piazza _____

non verrà fatto uso di :

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;

- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora;
- Gruppi elettrogeni;
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma:

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 2

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata non superiore a 5 gg lavorativi)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della ditta _____ (nome ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ -n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 10.1).

In particolare:

- ubicazione in classe III, IV o V;
- ubicazione in classe III, IV o V;
- ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili
- ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico
- durata del cantiere non superiore a 5 giorni lavorativi
- attivazione del cantiere in giorni feriali
- attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00.
- rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB Leq(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)

Allega la seguente documentazione:

1. Relazione che contenga:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI - DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

(n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della ditta _____
(nome ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 10.1). In particolare:

- ubicazione in classe III, IV o V;
- ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili

- ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico
- durata del cantiere compresa tra 5 e 20 giorni lavorativi
- attivazione del cantiere in giorni feriali
- attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00.
- rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB Leq(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):

una relazione tecnico-descrittiva che contenga:

- attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente (**entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga**);
- elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92).
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;

Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

I documenti indicati al comma 4 punto punti a), b) e c) del presente articolo devono essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'Articolo 16 ex legge regionale 89/1998.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 4

(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 7 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

(n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della manifestazione ente ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

_____ A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 10.2). In particolare:

- durata dell'evento rumoroso non superiore a 7 giorni
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00.
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)
- rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati

Allega la seguente documentazione:

1. Relazione che contenga:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 5

(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 7 e 60 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

(n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della manifestazione ente ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. Comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 10.2). In particolare:

- durata dell'evento rumoroso compresa tra 7 e 60 giorni
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00.
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)
- rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 6

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

_(n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della manifestazione ente ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e re10 9.3).

In particolare:

- durata dell'evento rumoroso non superiore a 3 giorni
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)
- rispetto del limite di emissione di 70 dBLeq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.

Allega la seguente documentazione:

1. Relazione che contenga:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 7

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 3 e 30 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

(n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della manifestazione ente ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____ i svolgerà

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 10.3). In particolare:

- durata dell'evento rumoroso compresa tra 3 e 30 giorni
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)
- rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 8

(attività temporanee che non rispettano le condizioni degli artt. 9.1, 9.2, 9.3 del regolamento)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA ORDINARIA)

(art. 10 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI GAVORRANO

_(n. 3 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della manifestazione ente ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____ via _____ n. _____

nei giorni _____ dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
- Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
- Per i cantieri: un' attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. KLgs. 135/92, D. Lgs. 137/92).

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)